



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo

**Piano di revisione straordinaria delle
partecipazioni societarie**

Aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione di cui all'art. 1 co. 612 della Legge n. 190/2014

- art. 24 Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 -

Approvato con deliberazione di CC n. ____ del _____

Premessa

Con la legge 7 agosto 2015, n. 124 il Parlamento, con finalità di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, all'art. 18 ha delegato il Governo ad intervenire sulla normativa attinente alle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, con la finalità di semplificare e concentrare la normativa nonché di garantire il fondamentale principio della concorrenza.

Quanto sopra si è reso necessario sia per porre rimedio ad una stratificazione, negli ultimi anni, di una produzione normativa, in detta materia, disorganica e poco chiara e sia per arginare il proliferare di società e di partecipazioni che, non sempre accompagnato da risultati di esercizio di segno positivo, hanno imposto un drastico intervento del legislatore per garantire un più proficuo utilizzo di risorse pubbliche.

Il Governo, in ossequio alla delega come sopra conferita, ha emanato il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 che rappresenta il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Soffermandoci brevemente sui contenuti salienti di detto T.U., occorre premettere che le Amministrazioni pubbliche possono costituire o partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite sotto la forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa (art. 3).

Inoltre dette società devono tassativamente avere per oggetto sociale attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie attività istituzionali e, in particolare, devono essere deputate allo svolgimento delle seguenti attività:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoprodotto di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

In aggiunta alle attività sopra elencate ed al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, anche in deroga al disposto sopra enunciato, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del loro patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento al pari di un qualsiasi operatore agente sul mercato (art. 4).

Al fine della costante permanenza di detti requisiti per le società partecipate dagli enti locali, detto T.U., all'art. 20, prevede che ogni pubblica amministrazione, annualmente, proceda ad effettuare un'analisi delle

partecipazioni, dirette o indirette, possedute, predisponendo, qualora vengano accertate le fattispecie elencate nel comma 2 di detto articolo, [che per comodità di lettura si riportano di seguito in elenco:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4),

un piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute che porti alla fusione o scioglimento delle società o alla cessione delle relative quote.

In fase di prima applicazione delle norme contenute nel citato TU, all'art. 24, è prevista un'operazione di revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore dello stesso (23 settembre 2016).

Detta operazione andava effettuata entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore di detto T.U. e quindi entro il 23 marzo 2017.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016 che ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune disposizioni della legge delega n. 124/2015 nella parte in cui quest'ultima prevedeva che i decreti legislativi fossero adottati previo parere della Conferenza unificata invece che, in forza del principio di leale collaborazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata o di Conferenza Stato-Regioni, a seconda dei casi, e al fine di risolvere alcune criticità emerse in fase applicativa di detto T.U., il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2017 - in via preliminare - ha adottato lo schema di decreto correttivo del D.Lgs. n. 175/2016.

Detto schema, perfezionato con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, tra le modifiche portate, prevede che il termine del 23 marzo 2017 previsto per la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute venga posticipato al 30 settembre 2017.

Detta revisione straordinaria deve mirare ad accertare che le partecipazioni, direttamente o indirettamente, possedute risultino funzionali allo svolgimento di una delle attività sopra specificate, risultino, in fase di costituzione, analiticamente motivate con riferimento alla necessità dello strumento societario per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ponendo in evidenza le ragioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria della scelta nonché dando atto della compatibilità della

stessa con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità, risultino compatibili, in termini di intervento finanziario, con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, non rientrino in alcuna delle fattispecie elencate dal 2° comma dell'art. 20 del citato D.Lgs., sopra riportato.

Qualora vengano rilevate situazioni non allineate a quanto sopra, occorrerà procedere all'alienazione delle partecipazioni detenute oppure all'attuazione di un piano di razionalizzazione, fusione o soppressione delle relative società.

In attuazione delle norme di cui sopra il Comune di Cologno al Serio ha avviato un'analisi delle partecipazioni societarie in essere, giungendo alle soluzioni di seguito riportate per ognuna delle società partecipate.

CO.S.IDRA srl (già Spa)

La società Consorzio Servizi Idrici Ambientali spa, in acronimo CO.S.IDRA spa, era una società a prevalente capitale pubblico costituita con notarile in data 08.10.2002, rep. 4605, a seguito della trasformazione dell'azienda speciale consortile denominata "Consorzio Media Pianura Ovest Fiume Serio".

La società aveva per oggetto sociale la proprietà delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali funzionali alla gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica e, in particolare, del servizio idrico integrato, dei servizi energetici, dei servizi di igiene urbana e dei servizi di telecomunicazione e teleriscaldamento.

La stessa era affidataria della gestione del servizio idrico integrato per conto dei Comuni soci.

Ad oggi, subentrata nella gestione di detto servizio a livello di ambito la società Uniacque spa, detta società risulta una patrimoniale, proprietaria delle reti acquedotto e fognatura e, soprattutto, dell'impianto centralizzato di depurazione localizzato in Cologno al Serio in via Lazio. Data la sua limitata operatività, al fine di ridurre i costi di gestione della società, cogliendo l'obbligo imposto dal citato TU 175/2016 di aggiornare gli statuti delle società partecipate ai dettami dello stesso, i soci hanno deciso altresì la trasformazione in srl.

Il Consiglio comunale di Cologno al Serio con deliberazione del 08 maggio 2017, n.30, ha approvato il nuovo statuto della società CO.S.IDRA srl.

Alla luce di quanto sopra risulta ormai fisiologico la confluenza di detta tipologia societaria nel gestore d'ambito del servizio idrico integrato (Uniacque spa).

Quest'ultima società infatti dopo un percorso non facile e piuttosto lungo, ad oggi, ha delineato un *iter* che, con le sue opzioni, sfocerà nello scioglimento anche di CO.S.IDRA srl.

Il percorso delineato dai competenti organi della società Uniacque spa prevede che i soci della società patrimoniale proprietaria delle reti acquedotto e fognatura e dei depuratori, e tra queste CO.S.IDRA srl, dismettano tali partecipazioni mediante le seguenti opzioni:

- a) cessione onerosa degli asset ad Uniacque spa e messa in liquidazione di CO.S.IDRA srl;
- b) cessione onerosa delle partecipazioni in forma totalitaria ad Uniacque spa;
- c) retrocessioni dei beni agli enti locali soci e scioglimento delle società.

Non appena Uniacque spa formalizzerà dette proposte, questo Comune valuterà quale delle opzioni ritenuta più conveniente sarà da sostenere in sede di assemblea di CO.S.IDRA.

Alla luce dei risultati come sopra raggiunti, si ritiene che entro l'anno venga sancito lo scioglimento della società in esame.

GE.S.IDR.A Spa

La società Gestione Servizi Idrici Ambientali Spa, in acronimo GE.S.IDR.A. Spa, è una società interamente pubblica costituita nell'anno 2002 a rogito notaio Fratus di Bergamo.

Detta società ha per oggetto sociale una lunga serie di servizi pubblici locali, dal servizio idrico integrato, al trasporto e distribuzione e vendita del gas naturale, alla raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali, ai servizi di telecomunicazioni e teleriscaldamento.

Il Comune di Cologno al Serio ha una partecipazione in detta società pari al 15.02%, per un valore di euro 150.200,00 del capitale sociale.

Questo ente con deliberazione del CC n. 30 del 05.04.2006, esecutiva, esternalizzava il ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani e ne affidava la gestione a detta società, per il periodo dal 01.05.2006 al 30.04.2016.

Con successiva deliberazione del CC n. 39 del 17.06.2015, esecutiva, in sede di approvazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni detenute, ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. 190/2014, veniva stabilito di prorogare il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in capo a GE.S.IDR.A. Spa sino al 31.12.2015, al fine di consentire la liquidazione o la trasformazione di detta società in srl.

Con deliberazione del CC n. 65 del 10.12.2015, esecutiva, veniva poi affidato ad un'altra società partecipata da questo ente, la Società Servizi Comunali Spa, il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani, per il periodo di anni 10, dal 01.01.2016 al 31.12.2025.

Alla luce di quanto sopra la società GE.S.IDR.A. Spa non gestisce alcun servizio per conto di questo ente per cui ha perso ogni funzione strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Per i suddetti motivi, unitamente al fatto che detta società anche per gli altri Comuni soci non gestisce più alcun servizio, fatta eccezione di alcuni contratti di servizio in essere con il Comune di Spirano e un contratto di servizio per la fornitura di riscaldamento per edifici pubblici in essere con il Comune di Zanica, la società non riveste più un rilievo strategico e strumentale per continuare ad operare.

Ne deriva che più che una valutazione singola di questo ente di dismissione della propria quota di partecipazione, può risultare più funzionale uno scioglimento della stessa per le ragioni sopra esposte.

In sede assembleare, nella seduta del 07 giugno scorso è stato pertanto condiviso con la maggioranza dei Comuni soci un documento, commissionato ad un legale esterno, nel quale è delineato un percorso di scioglimento della società, accompagnato, eventualmente, da una trasformazione della stessa in srl al fine di ridurre i costi di gestione inerenti alla fase di liquidazione della stessa.

A seguito di un approfondimento richiesto dai soci in merito al documento prodotto dal legale, con successiva assemblea del 10 luglio u.s. si è assunto l'atto di indirizzo che ha definito la volontà dei soci di trasformare la società in S.r.l. e di porla in liquidazione.

L'auspicio è che, entro fine anno, possa concludersi detto *iter* con risultati soddisfacenti in termini economici.

SABB Spa

SABB – Servizi Ambientali Bassa Bergamasca S.p.A. è una società formata da 36 Comuni della bassa pianura bergamasca, da Aqualis S.p.A., da Linee Gestioni S.r.l. e da LINEA SERVIZI S.r.l..

Il Comune di Cologno al Serio partecipa a detta società con una percentuale del 3,08% del capitale sociale senza conferire alla stessa alcun servizio.

Detta società svolgeva la propria attività nel settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti in alcuni Comuni della bassa pianura bergamasca, con affidamenti *in house*.

A partire dal 1° gennaio 2012 detta società ha conferito il proprio ramo d'azienda a G.ECO S.r.l., società costituita da SABB S.p.A., SE.T.CO. S.r.l. e LINEA SERVIZI S.r.l.

La società G.ECO S.r.l. si è aperta ai privati e, a seguito di specifica gara, dalla fine di maggio 2013 ha assunto la seguente composizione societaria:

- SABB S.p.A.;
- SE.T.CO. S.r.l.;
- LINEA SERVIZI S.r.l.;
- APRICA S.p.A.

Da tale data (*fine maggio 2013*) SABB S.p.A. ha smesso di fatturare il servizio raccolta e smaltimento rifiuti per i Comuni serviti in quanto detto servizio risulta effettuato da G.ECO S.r.l. che ha provveduto a sottoscrivere direttamente con i Comuni i rispettivi contratti di servizio.

SABB S.p.A., avendo un solo dipendente e non avendo più mezzi, sostanzialmente è diventata una società patrimoniale.

Oltre alla partecipazione in G.ECO S.r.l., di seguito singolarmente censita, la società SABB S.p.A. possiede delle partecipazioni nelle seguenti società:

- Te.aM S.p.A. per il 49%; (l'altro 51% in mano privata, con una quota di partecipazione di questo ente pari all'1,51%);
- Ecolegno Bergamasca S.r.l. per il 100% (con una quota di partecipazione di questo ente pari al 3,08%);
- Eco.Inerti di Treviglio S.r.l. per il 49% (l'altro 51% in mano privata, con una quota di partecipazione di questo ente pari all'1,51%).

Tutte con oggetto sociale inerente al ciclo dei rifiuti.

In esecuzione della delibera assembleare del 17.12.2013, SABB S.p.A. ha posto in vendita le n. 24.500 azioni detenute in Te.aM S.p.A. e le quote della partecipazione in Eco.Inerti di Treviglio S.r.l., ma la relativa gara è risultata infruttuosa.

Alla luce di quanto sopra le partecipazioni di questo ente in detta società e nelle sue partecipate, se pur limitate e senza che le stesse comportino alcun onere finanziario in capo allo stesso, non hanno più alcuna ragione ad essere mantenute.

Occorre pertanto avviare un processo di dismissione di dette partecipazioni in un contesto però caratterizzato da una scarsa appetibilità delle quote azionarie possedute.

Una qualche novità in tal senso potrebbe essere la prevista realizzazione e gestione di una discarica monodedicata per rifiuti contenenti amianto da realizzarsi in località ex cava Vailata, in Treviglio, la cui autorizzazione integrata ambientale è stata rilasciata dalla Regione Lombardia con D.d.u.o. del 27 aprile 2017, n. 4736.

Proprio per il timore che detto processo di dismissione sortisca un esito negativo occorre, in alternativa, avviare con gli altri soci ogni interlocuzione funzionale allo scioglimento della presente società che, alla luce della sua operatività attuale e fatte salve eventuali azioni di rivitalizzazione della stessa, ormai ha perso i requisiti di permanenza nell'orbita degli enti locali fissati dall'art. 4 del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica.

G.ECO S.r.l.

La G.ECO S.r.l., costituita in data 31 agosto 2011 con atto perfezionato dal notaio dott. Santus di Bergamo, inizialmente era una società costituita dalla S.A.B.B. S.p.A. di Treviglio, dalla SE.T.CO. S.r.l. di Clusone e dalla LINEA SERVIZI S.r.l. di Carvico.

Le finalità di detta costituzione erano rinvenibili nella necessità di rafforzare le capacità contrattuali e operative di questo nuovo soggetto nel campo della gestione dell'igiene ambientale, attraverso il conferimento dei rispettivi rami di azienda delle società socie.

In data 14 maggio 2013, apposita assemblea straordinaria ha proceduto, a seguito del completamento di una procedura di gara pubblica finalizzata all'individuazione di un socio privato operativo nella quale era risultata aggiudicataria la società APRICA S.p.A. – del Gruppo A2A, all'aumento del capitale a favore della stessa, ad adottare il nuovo statuto sociale e a nominare le nuove cariche sociali.

Il Comune di Cologno al Serio ha in detta società una partecipazione indiretta pari allo 0,7734%.

La presente società ha come oggetto sociale la raccolta (anche mediante differenziazione), il recupero, la gestione delle piazzole di raccolta e lo smaltimento di tutti i generi di rifiuti anche con la gestione di impianti a tecnologia complessa, nonché tutte le attività inerenti l'igiene urbana e la salvaguardia ecologica dell'ambiente.

La stessa non svolge alcun servizio per conto del Comune di Cologno al Serio.

Per la presente società valgono le stesse valutazioni di dismissione operate per la società SABB S.p.A. proprietaria delle sue quote.

SERVIZI COMUNALI S.p.A.

La Servizi Comunali Spa è una società interamente pubblica, il cui capitale sociale è detenuto da 73 Comuni, dei quali 67 della provincia di Bergamo, tre della provincia di Brescia e tre della provincia di Milano, e da una Comunità Montana.

Detta società opera in un'ampia gamma di servizi di pubblica utilità, quali:

- raccolta, trasporto, smaltimento, recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e non;
- gestione dei centri comunali di raccolta rifiuti;
- consulenza qualificata in campo ambientale sulle problematiche relative alle normative ed agli adempimenti amministrativi;
- riscossione TA.RI.;
- informatizzazione di centri comunali di raccolta rifiuti con gestione della trasformazione della tassa ed introduzione di diverse simulazioni tariffarie;
- informatizzazione uffici e reti di trasmissione dati;
- gestione del ciclo idrico integrato;
- gestione tributi locali;
- campagne informative e di sensibilizzazione presso le scuole e con le diverse modalità di impiego dei media.

Il Comune di Cologno al Serio ha deliberato l'acquisizione di una partecipazione dello 0,26% del capitale sociale della Servizi Comunali Spa con deliberazione consiliare n. 24 del 27.05.2005, esecutiva.

Con deliberazione consiliare n. 65 del 10/12/2015, esecutiva, venivano affidati alla società Servizi Comunali Spa i servizi ambientali di questo ente alle condizioni stabilite nell'allegato disciplinare di servizio, per una durata di anni 10, dal 01/01/2016 al 31/12/2025.

Alla luce di quanto sopra, ottemperando ai requisiti richiesti dal T.U. 175/2016 e risultando strategica per assicurare il puntuale assolvimento delle funzioni comunali, la partecipazione nella società in esame va mantenuta.

Pur con i limiti correlati alla modesta entità della partecipazione detenuta, questo ente potrà in essere ogni azione funzionale alla eventuale necessaria riduzione dei costi della partecipata in esame.

UNIACQUE S.p.A.

La società Uniacque S.p.A. è una società interamente pubblica, composta dagli enti territoriali dell'Ambito del servizio idrico integrato dalla Provincia di Bergamo, cui questo ente obbligato a partecipare, ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011, convertito dalla L. 148/2011 e ss.mm. ed integrazioni, costituita con atto del notaio Santus di Bergamo in data 20.03.2006 rep. 18911, a cui è stata conferita, dalla Conferenza d'Ambito, la gestione *in house* del ciclo integrato delle acque, per la durata di anni 30 a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il Comune di Cologno al Serio ha una partecipazione in detta società pari allo 0,92%.

Essendo detta forma di gestione del servizio idrico una di quelle previste dal vigente art. 149/bis del D.Lgs. n. 152/2006 ed essendo detta società operativa anche se con alcune problematiche da risolvere, la partecipazione del Comune di Cologno al Serio non è in discussione.

Al fine di contenere le spese di funzionamento di detta società, nonostante la quota di partecipazione marginale in possesso, questo Comune intraprenderà ogni opportuna azione, in ogni sede competente per il raggiungimento di detto risultato. Questo nonostante il Comune di Cologno al Serio non sopporti alcun onere in tal senso in quanto la società si autofinanzia con i proventi della gestione del servizio.

Una gestione razionale, efficiente e calibrata sulle effettive necessità da soddisfare rappresenta un obiettivo da raggiungere in quanto dette caratteristiche qualificano la società e concorrono a rendere più agevole il suo finanziamento e quindi a sviluppare i necessari investimenti.